

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Controversia su modifica delle condizioni di separazione e divorzio, richiesta dell'affidamento dei figli minori, giudice competente**

Anche dopo la modifica dell'[art. 38 disp. att. c.c., comma 1](#) va confermato il principio secondo cui la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l'affidamento dei figli minori, appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni.

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.6.2017, n. 15104**

...omissis...

#### **Fatti di causa**

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi ssss, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza presidenziale del 21 giugno 2011, il figlio ssss (nato nel ssssss stato affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre; con ordinanza del 27 dicembre 2014, il giudice istruttore ha fissato un calendario di incontri del padre con il figlio, ordinando ssssss ha sollecitato l'intervento del Tribunale per i minorenni di Catania, il quale, con ordinanza in data 8 gennaio 2015, ha disposto una "limitazione della responsabilità genitoriale ssss" e ha stabilito che gli incontri

"avvengano in luogo neutro che sarà all'uopo indicato dal consulente esclusivamente in presenza di quest'ultimo per la durata che sarà ritenuta opportuna dallo stesso consulente e ciò fino alla data in cui... sarà ritenuta necessaria la loro presenza e la limitazione della durata degli incontri stessi"; con successiva ordinanza del 21 dicembre 2015, il Tribunale per i minorenni ha affidato il bambino al Servizio sociale del Comune di Riposto e lo ha collocato presso la madre.

Tanto premesso, il Tribunale ordinario di Catania ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, esponendo che le menzionate ordinanze del Tribunale per i minorenni di Catania incidono sulla propria competenza e sugli effetti dell'ordinanza del 27 dicembre 2014, che aveva disciplinato i rapporti tra il padre e il figlio, quest'ultimo affidato dal medesimo Tribunale ordinario ad entrambi i genitori e collocato presso la madre.

Il PG ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Catania.

#### Ragioni della decisione

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui la controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l'affidamento dei figli minori, appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni (Cass. n. 20352/2011).

Questo orientamento si è consolidato anche dopo la modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (a seguito della L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013), interpretato nel senso che quando sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio, e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sono di competenza del tribunale ordinario, se sia pendente il giudizio di primo grado, e alla corte d'appello, in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato proposto appello (Cass. n. 1349/2015, n. 432/2016).

Il tribunale ordinario, in pendenza del giudizio di separazione, è competente a decidere, non solo, sull'affidamento dei figli minori, ma anche sulle modalità attuative dell'affidamento, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra il genitore non affidatario o non collocatario e i figli.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, è dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Catania.

pqm

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Catania. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.